

Imp. artigiane e non artigiane settore PANIFICAZIONE CCNL del 23.02.2017 e Accordo di Rinnovo del 06.12.2021 CCRL 25.07.2022	Divisore orario	173	
	Coefficiente giornaliero	26	
	Mensilità	13	
	Orario di lavoro	40	
Cod. EBAV: AN	Cod. CO: 1950/1960	Cod. CNEL: E015	Cod. EMENS: 175

Prossime scadenze	
minimi	
una tantum	

Tabella in vigore dal 01.07.2022

Tabella applicabile alle **imprese artigiane e non artigiane** del settore panificazione esercenti le attività elencate nell'art. 1 CCNL

Liv.	Qualifiche	Retribuz. tabellare	E.R.R. 01/06/1999	Indennità speciale	Totale		E.R.T. da 01.07.22 a 31.12.24
					Mensile	Orario	
A1S	Op.spec. super con funzioni di coord. e direzione dell'intero ciclo produt.	1.889,96 10,92462	0,44 0,00254	94,77 0,54780	1.985,17	11,47497	23,53 0,13601
A1	Operaio specializzato	1.757,02 10,15618	0,44 0,00254	88,06 0,50902	1.845,52	10,66775	19,64 0,11353
A2	Operaio qualificato di 1° categoria	1.645,54 9,51179	0,44 0,00254	82,63 0,47763	1.728,61	9,99197	16,42 0,09491
A3	Operaio qualificato di 2° categoria	1.506,79 8,70977	0,44 0,00254	75,92 0,43884	1.583,15	9,15116	12,54 0,07249
A4	Operaio generico e/o comune	1.427,60 8,25202	0,44 0,00254	72,05 0,41647	1.500,09	8,67104	10,43 0,06029
B1	Gerente, gestore, direttore	1.850,38	0,44	92,19	1.943,01		14,43
B2	Commesso, cassiere, contabile, magazziniere, autista	1.520,17 8,78711	0,44 0,00254	76,44 0,44185	1.597,05	9,23150	7,65 0,04422
B3S	Collaboratore alle attività di vendita e di preparazione prodotti	1.479,47 8,55185	0,44 0,00254	74,87 0,43277	1.554,78	8,98717	6,43 0,03717
B3	Aiuto commesso, confezionatore	1.431,21 8,27289	0,44 0,00254	72,56 0,41942	1.504,21	8,69486	6,21 0,03590
B4	Personale di fatica, fattorino	1.357,35 7,84595	0,44 0,00254	68,69 0,39705	1.426,48	8,24555	5,00 0,02890

NOTE

RETRIBUZIONE TABELLARE: è costituita dai minimi previsti dal CCNL 27.04.2010, che ha previsto da maggio 2010 il conglobamento di paga base, contingenza ed E.D.R., e dagli aumenti stabiliti dall'Accordo di rinnovo del 19.11.2013 e del 23.02.2017

E.R.T. (Elemento Regionale Transitorio) : erogato ad operai, impiegati e quadri per le ore effettivamente lavorate nel periodo decorrente dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2024. L'E.R.T. è onnicomprensivo, include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o 13°. E' escluso dal calcolo del T.F.R. Viene corrisposto agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante secondo la progressione retributiva percentualizzata in essere . Si considerano ore lavorate: le ore di permessi retribuiti per assemblea, le ore di permesso per cariche sindacali, le ore di assenza retribuite o indennizzate per sottoporsi a terapie salva vita certificate. L'E.R.T. è considerato per la determinazione della retribuzione riconosciuta: a) durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità per un massimo di 5 mesi (100%); b) al dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall'INAIL; c) dal 1.1.2023 durante la fruizione delle ore di permesso nei casi previsti dalla legge n. 104/92.

Indennità Speciale (I.S.) sostituisce, dal 01/08/95, l'istituto della 14 mensilità, erogato per l'ultima volta con la retribuzione 06.1995. Valori dell'IS in vigore dal 01/06/1999.

E.R.R. : resta in vigore nei valori previsti dalla contrattazione regionale previgente.

CONTRIBUZIONE EBAV E SAN.IN.VENETO: vedi rispettivi siti on line

Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) per imprese non aderenti alla Bilateralità artigiana (A. I. Regionale 04.12.2020 e A.I. Nazionale 17.12.2021) :

L'impresa che non versa la contribuzione di primo e secondo livello EBAV è tenuta ad erogare ai dipendenti l'elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) pari a **30 euro** lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili.

Tale elemento incide su tutti gli istituti di legge e contrattuali, ad eccezione del TFR.

L'importo è fisso per ciascun livello di inquadramento e sarà corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall'orario di lavoro pattuito (no riproporzionamento in caso di part-time o lavoro a chiamata).

Allo stesso modo, l'impresa non aderente a Sani.in.Veneto deve corrispondere il medesimo elemento retributivo sopra descritto. L'impresa che non versa la contribuzione al Fondo Sanitario è tenuta a corrispondere ai dipendenti l'importo di 25 euro lordi mensili a titolo di E.A.R.

Nel caso in cui l'impresa non aderisca né ad EBAV né a Sani.In.Veneto, non versando quindi le relative contribuzioni, dovrà corrispondere ai dipendenti l'E.A.R. per un importo pari a **55 euro** lordi mensili (**€ 30 + € 25**).

In aggiunta, l'impresa non aderente EBAV e/o Sani.in.Veneto risponde direttamente dell'erogazione ai lavoratori delle prestazioni offerte dai due enti. Conseguentemente, i lavoratori potrebbero richiedere all'impresa le prestazioni EBAV e/o Sani.in.Veneto a cui avrebbero diritto e l'impresa è tenuta ad erogare i relativi importi previsti dal catalogo EBAV e/o nomenclatore Sani.in.Veneto.

Dal 1° gennaio 2021, l'impresa non aderente dovrà consegnare ai lavoratori in forza (o se neo assunti, al momento dell'assunzione), l'informativa di tutte le prestazioni EBAV (servizi D), desumendola dal sito dell'Ente, nonché il nomenclatore Sani.in.Veneto, scaricabile dal sito del fondo.

Il lavoratore, alla consegna dell'informativa, dovrà sottoscrivere una dichiarazione attestante il ricevimento. L'azienda dovrà conservare la documentazione relativa alle richieste di erogazione pervenute dai lavoratori e quella attestante la liquidazione degli importi.

L'impresa aderente ad EBAV e a Sani.in.Veneto e versante la relativa contribuzione assolve, invece, ad ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori, potendo altresì accedere alle prestazioni ad essa dedicate.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

dal 1 dicembre 2013

L'apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni e la durata è determinata in relazione alla qualifica da conseguire:

Gruppo A - Figure professionali delle attività di produzione

1° Gruppo: (livelli A1, A1s): durata 5 anni

2° Gruppo: (livello A2): durata 4 anni e 6 mesi

3° Gruppo: (livello A3): durata 4 anni

Gruppo B - Figure professionali amministrative e di vendita

1° Gruppo: (livello B1): durata 3 anni

2° Gruppo: (livello B2): durata 3 anni

3° Gruppo: (livello B3S): durata 4 anni e 6 mesi

4° Gruppo: (livello B3): durata 3 anni

Tabella percentuali Gruppo A - Figure professionali delle attività di produzione

GRUPPI	I sem	II sem	III sem	IV sem	V sem	VI sem	VII sem	VIII sem	IX sem	X sem
2°	70	70	75	75	88	88	93	100	100	
3°	70	70	75	95	100	100				

Tabella percentuali Gruppo B - Figure professionali amministrative di vendita

GRUPPI	I sem	II sem	III sem	IV sem	V sem	VI sem	VII sem	VIII sem	IX sem
1°	70	70	75	75	84	84			
2°	70	70	75	75	88	88			
3°	70	70	75	75	88	88	93	95	100
4°	70	70	75	95	95	100			

App. professionalizzante con soggetti di età superiore a 29 anni e beneficiari di trattamenti di disoccupazione ai sensi dell'art. 47, c. 4, d.lgs. 81/2015

l'art. 14 del CCRL 25.07.2022 stabilisce che a tale categoria di apprendisti sia riconosciuto per l'intero periodo di durata del rapporto di apprendistato un trattamento economico pari alla percentuale più alta prevista dalle tabelle del CCNL per il livello di inquadramento finale (100%). Per la parte normativa, ivi compresa la disciplina dei profili formativi si applica la normativa dell'apprendistato professionalizzante prevista dal CCNL. Trovano inoltre applicazione le norme della contrattazione regionale in materia di rimborso della formazione interna assistita.

ALTRI ISTITUTI CONTRATTUALI

PERIODO DI PROVA		
livello	mesi	Apprendisti:
A1S	5	il periodo di prova non può superare la durata massima prevista per i lavoratori qualificati inquadrati nel medesimo livello di destinazione finale.
A1	4	
A2	2 e ½	
A3	1 e ½	
A4	1 e ½	
B1	5	
B2	3	
B3S	3	
B3	1 e ½	
B4	1 e ½	

PERIODO DI PREAVVISO	
livelli	durata
A1S A1	1 mese
A2 A3 A4	15 gg di calendario
B1 B2 B3S	1 mese
B3 B4	15 gg di calendario

SCATTI DI ANZIANITA	
livello	importo
A1S	21,69
A1	19,11
A2	17,56
A3	16,01
A4	14,46
B1	21,69
B2	19,11
B3S	17,64
B3	16,01
B4	14,46